



Corte dei Conti

Sezione Regionale di controllo per l' Umbria Perugia

Composta dai Magistrati

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - - Pres. Sez. Gabriele DE SANCTIS | Presidente |
| - - Cons. Mario BUSCEMI | Componente estensore |
| - - Cons. Giuseppe TROCCOLI | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS RR n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la nota prot. n. 1266 del 26 gennaio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Torgiano ha inoltrato richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota prot. n. 29 del 01 febbraio 2007 con la quale il Presidente delle Autonomie locali dell'Umbria ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere del Comune di Torgiano, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/Par/2007 del 19 febbraio 2007, con la quale la questione relativa alla suddetta richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore, Cons. Mario BUSCEMI;
PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco di Torgiano ha trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali richiesta di parere sul seguente quesito: "quale dei Comuni deve sostenere gli oneri per il ricovero (che non si ritiene stabile) in struttura protetta di un minore appartenente a famiglia priva di adeguate risorse economiche, qualora quest'ultima (ed il minore stesso) trasferiscano la propria residenza in Comune diverso da quello che aveva originariamente promosso il progetto di ricovero".

CONSIDERATO

Sotto il profilo oggettivo, si ravvisa l'ammissibilità della richiesta, sia perché la stessa è connessa all'interpretazione di una norma di generale applicazione, sia perché riguarda l'individuazione di spese poste dal legislatore a carico del bilancio comunale, in diretta correlazione alle funzioni amministrative – di cui i Comuni sono per legge titolari – concernenti gli interventi sociali e le attività assistenziali svolte a livello locale.

Per quel che concerne il merito, si ritiene che – a parte le considerazioni circa la ricorrenza del concetto di "ricovero stabile" – le spese per il mantenimento del minore nella struttura di accoglienza debbano gravare sul Comune di ultima residenza del nucleo familiare del minore. Infatti, l'art. 6, comma 4 della Legge n. 328 del 2000 prevede che sia il Comune di residenza (e quindi, evidentemente, di attuale appartenenza) a sopportare le spese per il ricovero stabile, anche nel caso in cui questo si verifichi presso strutture residenziali site al di fuori del territorio comunale, mentre, nel caso di specie, il Comune di ultima residenza coincide con quello di appartenenza attuale del nucleo suddetto.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria, nel dichiarare ammissibile la richiesta di parere in epigrafe, ritiene che le spese per il mantenimento del minore nella struttura di accoglienza debbano gravare sul Comune di attuale residenza del nucleo familiare del minore stesso.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Torgiano ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato a Perugia, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2007.

Il Magistrato relatore
(F.to Cons. Mario Buscemi)

Il Presidente
(F.to Pres. Gabriele De Sanctis)

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2007
Il Direttore della Segreteria
(F.to Dott.ssa Melita Di Iorio)